

**Causa C-39/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 gennaio 2020

**Giudice del rinvio:**

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

**Data della decisione di rinvio:**

24 gennaio 2020

**Ricorrente:**

Staatssecretaris van Financiën

**Resistente:**

Jumbocarry Trading GmbH

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento principale verte su una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) e la Jumbocarry Trading GmbH (in prosieguo: l'«interessata») relativa a un avviso di pagamento di dazi doganali notificato all'interessata.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

La presente domanda ai sensi dell'articolo 267 TFUE verte sulla prescrizione di obbligazioni doganali. Segnatamente, ci si interroga sulla questione se disposizioni relative alla sospensione del termine di prescrizione di un'obbligazione doganale possano essere applicate a un'obbligazione doganale sorta anteriormente alla data in cui dette disposizioni sono state dichiarate applicabili, ma che in quel momento non è ancora prescritta.

## Questioni pregiudiziali

1. Se gli articoli 103, paragrafo 3, parte iniziale e lettera b), e 124, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, siano applicabili ad un'obbligazione doganale sorta prima del 1° maggio 2016 e il cui termine di prescrizione in quella data non è ancora scaduto.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i principi della certezza del diritto o del legittimo affidamento ostino a siffatta applicazione.

## Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

- Articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «CDC»)
- Articoli 22, paragrafo 6, 29, 103, paragrafi 1 e 3, 124, paragrafo 1, lettera a), e 288, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «CDU»)
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 1; in prosieguo: il «CDUD»)

## Breve esposizione dei fatti e procedimento principale

- 1 Il 4 luglio 2013 l'interessata ha presentato una dichiarazione di immissione in libera pratica di una partita di articoli in porcellana. Al riguardo essa indicava il Bangladesh come paese di origine, motivo per cui è stata applicata un'aliquota preferenziale di dazi doganali pari allo zero per cento. Quando è risultato che il certificato di origine a tal fine presentato era falso, il 1° giugno 2016 l'Inspecteur van de Belastingdienst (Ispettore dell'Amministrazione tributaria) ha comunicato per iscritto all'interessata la sua intenzione di recuperare a posteriori i dazi doganali secondo la l'aliquota ordinaria del 12 per cento. Nella stessa lettera esso offriva all'interessata l'opportunità di far conoscere la propria posizione al riguardo entro 30 giorni. Il 18 luglio 2016 l'obbligazione doganale di cui trattasi, che era sorta il 4 luglio 2013, è stata notificata all'interessata mediante un avviso di pagamento.

- 2 Dinanzi al giudice di secondo grado, il Gerechtshof Amsterdam (Corte d'appello di Amsterdam, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Gerechtshof») si discuteva la questione se il 18 luglio 2016 l'obbligazione doganale fosse già estinta.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 3 Il Gerechtshof ha premesso che l'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), CDU dispone che l'obbligazione doganale si estingue se questa non può essere notificata al debitore conformemente all'articolo 103 CDU, ossia dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta. Ciò significherebbe che l'obbligazione di cui trattasi si è estinta già prima del 18 luglio 2016. Tuttavia l'articolo 103, paragrafo 3, lettera b), CDU stabilisce che detto termine di 3 anni è sospeso dal momento in cui le autorità doganali hanno comunicato che intendono notificare l'obbligazione doganale, per la durata del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, CDUD, detto periodo è di 30 giorni. In applicazione dell'articolo 103, paragrafo 3, lettera b), pertanto il 18 luglio 2016 l'obbligazione doganale in parola non sarebbe ancora prescritta.
- 4 Tuttavia, a giudizio del Gerechtshof, in una fattispecie come quella in esame i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento ostano all'applicazione delle citate disposizioni. Secondo il Gerechtshof – in considerazione della data di pubblicazione del CDU (10 ottobre 2013) – al momento del sorgere dell'obbligazione doganale (4 luglio 2013) per l'interessata non era chiara e prevedibile la circostanza che avrebbe potuto trovarsi a confronto con una sospensione del termine di prescrizione per un periodo di 30 giorni. Pertanto, a giudizio del Gerechtshof, occorre valutare sulla base del CDC (che ha preceduto il CDU) se l'obbligazione doganale sia stata tempestivamente notificata all'interessata. Anche l'articolo 221, paragrafo 3, del CDC prevedeva un termine di prescrizione di 3 anni, ma non una sospensione di detto termine. Per tale motivo il Gerechtshof ha dichiarato che il 18 luglio 2016 l'obbligazione doganale si era già estinta per prescrizione.
- 5 Successivamente lo Staatssecretaris van Financiën ha presentato ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad (Corte suprema, Paesi Bassi). Il motivo si rivolge avverso i giudizi del Gerechtshof sopra riportati.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 6 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di stabilire l'ambito di applicazione temporale di una nuova disposizione occorre distinguere tra norme procedurali e norme sostanziali. In generale si ritiene che le norme procedurali siano applicabili sin dal giorno in cui entrano in vigore. Non è così per le norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia.

In aggiunta, una nuova norma giuridica si applica a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto che l'istituisce e, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigore della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 2, CDU, nel caso di specie le disposizioni rilevanti sono divenute applicabili il 1° maggio 2016.

- 7 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia non si può desumere senza ragionevoli dubbi se una disposizione che prevede la sospensione del termine di prescrizione – come avviene per l'articolo 103, paragrafo 3, CDU – debba essere considerata una norma sostanziale.
- 8 Nella sentenza *Molenbergnatie* (C-201/04, EU:C:2006:136, punto 41), riguardo all'applicabilità delle disposizioni dell'allora nuovo CDU, la Corte di giustizia ha dichiarato che, per quanto riguarda i fatti ai quali si ricollegano le obbligazioni doganali prodottesi prima dell'entrata in vigore del CDU, occorre far riferimento, da un lato, alle norme sostanziali contenute nella normativa precedente tale data e, dall'altro, alle norme di procedura contenute nel codice doganale dell'Unione. In questo contesto, quanto all'articolo 221, paragrafo 3, del CDU, come formulato il 1° gennaio 1994, la Corte di giustizia ha quindi dichiarato:
 

«Di conseguenza, nella misura in cui alla scadenza del termine fissato dall'art. 221, n. 3, del codice doganale, il debito è prescritto, e quindi estinto, si deve considerare tale disposizione una norma sostanziale».
- 9 Nella misura in cui il 1° maggio 2016 era scaduto il termine di tre anni per la riscossione di un'obbligazione doganale secondo le disposizioni del CDC, dalla sentenza *Molenbergnatie* si può desumere che il debitore interessato ha definitivamente acquisito una situazione dalla quale ricava diritti e alla quale non possono essere applicate norme giuridiche nuove. Nel caso di specie, tuttavia, il 1° maggio 2016 l'obbligazione doganale dell'interessata non era ancora prescritta. In questa misura la situazione dell'interessata differisce dalla situazione alla quale si riferisce il punto 41 della sentenza *Molenbergnatie*.
- 10 Da un lato si potrebbe sostenere che la sospensione del termine di prescrizione di un'obbligazione doganale osta a che un debito doganale si estingua definitivamente. In questa luce la stessa norma di prescrizione, la fissazione del termine di prescrizione e i casi previsti di sospensione di detto termine devono essere considerati un insieme coerente di norme. Ciò significherebbe che il 4 luglio 2013, per quanto riguarda le regole sulla prescrizione tra loro collegate contenute nel CDC, l'interessata ha acquisito definitivamente una situazione dalla quale ricava diritti, con la conseguenza che né l'articolo 103 né l'articolo 124, paragrafo 1, CDU non possono essere applicati nei suoi confronti, nella misura in cui essi prevedono norme giuridiche diverse. Non è rilevante la circostanza che il 1° maggio 2016 l'obbligazione doganale dell'interessata non fosse ancora prescritta.

- 11 D'altro canto si può sostenere che una norma che dipende dalla scadenza di un termine deve essere distinta dalle norme che subordinano la scadenza di detto termine ad un atto procedurale nel corso del procedimento di recupero. Nel caso di specie infatti la scadenza del termine viene temporaneamente sospesa a causa dell'obbligo fissato dall'articolo 22, paragrafo 6, CDU, di sentire il debitore prima di notificare a costui l'obbligazione doganale. Tale sospensione temporanea per effetto del compimento di un atto procedurale (l'audizione dell'interessato) può allora essere considerata una norma procedurale inscindibilmente connessa con l'articolo 22, paragrafo 6, CDU. Posto che le norme procedurali sono considerate applicabili dal giorno in cui entrano in vigore, ciò significherebbe che l'articolo 124, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 103 CDU sono divenuti immediatamente applicabili all'avviamento, il 1° maggio 2016 o dopo tale data, di una procedura di recupero a posteriori di un'obbligazione doganale sorta durante la vigenza del CDC.
- 12 Alla luce di quanto sopra considerato, dalla natura degli articoli 124, paragrafo 1, lettera a), e 103, paragrafo 3, CDU, non si può senz'altro desumere se tali disposizioni siano applicabili il 1° maggio 2016 ad un'intenzione di recupero a posteriori di un'obbligazione doganale sorta in applicazione del CDC e che il 1° maggio 2016 non si è ancora estinta per prescrizione ai sensi del CDC. Per questo motivo lo Hoge Raad (Corte suprema) presenta alla Corte di giustizia la prima questione pregiudiziale.
- 13 In caso di risposta affermativa alla prima questione, resta il quesito se sia corretto il giudizio del Gerechtshof secondo il quale l'applicazione delle rilevanti disposizioni del CDU si pone in contrasto con i principi di diritto dell'Unione della certezza del diritto e del legittimo affidamento e detti articoli devono dunque comunque essere disapplicati nei confronti dell'interessata.
- 14 Si può sostenere che al momento del sorgere dell'obbligazione doganale non era chiaro e prevedibile che la normativa doganale relativa al recupero a posteriori e alla prescrizione sarebbe stata modificata nel senso che sarebbe stato codificato il diritto di essere sentiti in ogni caso dalla autorità doganali anteriormente a un recupero e che a ciò sarebbe stato ricollegato l'effetto che il termine di prescrizione viene sospeso per la durata del periodo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, CDUD.
- 15 Si potrebbe anche far valere che, al momento della dichiarazione in dogana, il debitore non è autorizzato a ritenere che le norme procedurali resteranno invariate. In caso di modifica di una norma procedurale il legislatore dell'Unione deve aver soppesato da un lato l'interesse dell'Unione perseguito dalla misura e dall'altro l'interesse della persona coinvolta a che la sua situazione giuridica non venga pregiudicata. La valutazione di siffatta ponderazione effettuata del legislatore dell'Unione non spetta al giudice nazionale, ma rientra nella competenza della Corte di giustizia. Al riguardo è rilevante se il legislatore dell'Unione potesse ricollegare alla nuova regola, secondo la quale un debitore deve sempre ricevere per 30 giorni la possibilità di essere sentito prima del recupero a posteriori di

un'obbligazione doganale, l'effetto che il termine di prescrizione viene sospeso per tale periodo. Dato che in tal caso la situazione giuridica del debitore è migliorata dall'introduzione di un diritto assoluto di ricevere per 30 giorni la possibilità di esporre il proprio punto di vista, a giudizio dello Hoge Raad (Corte suprema) non si può affermare che il collegamento con la sospensione del termine di prescrizione per il periodo a tal fine necessario configuri un deterioramento della situazione del debitore tale da determinare la disapplicazione dell'articolo 103, paragrafo 3, CDU. Posto tuttavia che esistono dubbi in merito, lo Hoge Raad (Corte suprema) presenta la seconda questione pregiudiziale.

DOCUMENTO DI LAVORO